

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni da includere nella notifica STS

1. Le informazioni da includere nella notifica STS a norma dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/2402 sono le seguenti:

- a) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nell'allegato I;
- b) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nell'allegato II;
- c) per i programmi ABCP, le informazioni specificate nell'allegato III.

2. Nel caso di cartolarizzazioni per le quali non deve essere redatto il prospetto a norma del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni da includere nella notifica STS a norma del paragrafo 1 sono accompagnate da quanto segue:

- a) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione non ABCP, le informazioni specificate nei campi STSS9 e STSS10 dell'allegato I;
- b) quando la cartolarizzazione è una cartolarizzazione ABCP, le informazioni specificate nei campi STSAT9 e STSAT10 dell'allegato II;
- c) per i programmi ABCP, le informazioni specificate nel campo STSAP9 dell'allegato III.

Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, la pubblicazione della notifica STS per tali cartolarizzazioni è limitata alle informazioni di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

Informazioni supplementari

Quando i seguenti documenti contengono informazioni pertinenti ai fini della notifica STS, nella colonna «Informazioni supplementari» dell'allegato I, II o III può essere inserito un riferimento alle parti pertinenti di detti documenti e, se dette informazioni sono fornite, la documentazione è identificata con precisione:

- a) il prospetto redatto a norma del regolamento (UE) 2017/1129;
- b) qualsiasi altra documentazione di base di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402;
- c) qualsiasi altro documento contenente informazioni pertinenti per la notifica STS.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019

Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKER

